

## **AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano - sez. 5 con ordinanza n. 217/2025 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “amministraione trasparente” del “sito web istituzionale del MIM e dell’USR Lombardia del ricorso r.g. 2822/2024 e degli altri atti indicati nella medesima ordinanza

### **1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Milano sezione 5  
R.G. n. 2822/2024

### **2.A) Nome dei ricorrenti:**

**Piccolo Ilaria** nata a Napoli il 26/02/1985 - PCCLRI85B66F839A

rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Americo

### **2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:**

- **Il Ministero dell’Istruzione e del Merito;**
- **USR Lombardia;**
- **Sottocommissione giudicatrice n 2 di cui al DM 6.1.2023 n. 205 per la classe di concorso A050.**

### **3.A) Estremi dei provvedimenti impugnati:**

#### **Atti impugnati con il ricorso:**

a) Del verbale n. 61 conosciuto dalla sig.ra Piccolo in data 03.10.2024 avente per oggetto “operazioni di valutazione delle prove pratiche e scioglimento dell’anonimato della prova pratica del 08.07.2024”, con il quale la sottocommissione giudicatrice n. 2 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha annullato la prova pratica della sig.ra Piccolo in relazione al concorso per titoli ed esami di cui al DM 205/2023 relativo al personale

docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, in relazione alla classe di concorso A050 scienze naturali chimiche e biologiche;

*b)* del bando relativo al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3 co. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205;

*c)* nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso di conferma dell'annullamento nonché il provvedimento ad ogni ignoto di esclusione dalla procedura nonché ogni atto con cui è stato stabilito di mantenere l'anonimato sulla relazione della prova pratica e per l'effetto disporre la riammissione al concorso della sig.ra Piccolo ovvero la valutazione della prova pratica svolta dalla medesima;

*d)* di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice nominata per la classe di concorso A050 nonché di tutti i verbali di correzione relativi all'assegnazione dei punteggi per i titoli del ricorrente;

*e)* di ogni atto preordinato, consequenziale o connesso;

#### **Atti impugnati con i motivi aggiunti:**

*a)* Del decreto nonché della relativa graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami di cui al DM 205/2023 relativo al personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, in relazione alla classe di concorso A050 scienze naturali chimiche e biologiche pubblicata il 27 novembre nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

#### **3.B) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 26 OTTOBRE 2023 N. 205; VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI; ECCESSO DI POTERE; INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLEGITTIMITA' DERIVATA**

Parte ricorrente ha contestato i provvedimenti emessi dall'USR Lombardia nella parte in cui hanno disposto l'annullamento della prova pratica del concorso. Quindi con il

ricorso è stata rilevata la violazione dei principi che regolamentano il procedimento amministrativo in relazione all'obbligo di motivazione.

Sotto altro profilo è stata rilevata la violazione dell'art. 14 dpr 487/1994; ingiustizia manifesta, eccesso di potere e illegittimità derivata. Nello specifico sono stati richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in base ai quali - *la regola dell'anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità e prescritta, dall'art. 14 d.p.r. 487/1994, per le sole prove scritte dei concorsi, è estensibile alle prove pratiche, laddove consistano in toto nella redazione di un elaborato scritto e non anche nei casi in cui, pur contenendo qualche elemento scritto, si svolgano con modalità implicanti un contatto diretto e immediato del candidato o del contenuto della prova con la commissione, perché tale contatto rende inevitabile la previa identificazione dell'esaminando e materialmente impossibile il rispetto dell'anonimato* (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4925; Id., Sez. III, 22 maggio 2019, n. 3323; Id., Sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8271);

Con i motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il decreto e la graduatoria di merito nella parte in cui risulta lesiva dei suoi interessi.

#### **4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti utilmente inclusi nella graduatoria approvata con decreto direttoriale dell'USR Lombardia prot. N. 3610 del 27.11.2024.

**In base all'ordinanza del Tar Lombardia la copia del ricorso deve essere trasmessa per posta elettronica a cura dell'USR Lombardia ai controinteressati richiedenti, entro 5 giorni dalla relativa istanza.**

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

**6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez.5 del T.A.R. Lombardia con ordinanza 217/2025**

**7. Testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti**

**7.2 ordinanza n. 217/2025**